



Comune di Monfalcone
Provincia di Gorizia
piazza della Repubblica 8
I-34074 Monfalcone | Go
www.comune.monfalcone.go.it

Spazio riservato al protocollo

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
Via F.lli Rosselli 17
34074 Monfalcone GO
tel. 0481 411670 fax 0481 45390
poliziamunicipale@comune.monfalcone.go.it
<http://www.comune.monfalcone.go.it/>

c. f. e p. iva 00123030314

ORDINANZA N. 21

Monfalcone, li 06.04.2016

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente in materia di sicurezza urbana per contrastare l'abuso di alcol ed il degrado negli spazi ed aree pubbliche della zona "Centro storico"-

IL SINDACO

Visti i provvedimenti n. 54 dd. 20/10/2012 (integrato dal n. 57 dd. 21/10/2012), n. 41 dd. 25/06/2012 e relativa proroga n. 66 dd. 30/10/2012, n. 36 dd. 19/06/2013 adottati dal Sindaco del Comune di Monfalcone al fine di contrastare l'abuso di alcol ed il degrado delle aree pubbliche facenti parte della zona "Centro Storico";

Visto il provvedimento n. 50 dd. 24/07/2013 e successivo n.80 dd. 30/10/13 (variazione orario di divieto 22:00 alle 06:00) con cui viene imposto il divieto di circolazione o stazionamento detenendo bevande in contenitori di vetro nonché il trasporto e la detenzione di qualsiasi contenitore in vetro ancorchè privo di liquidi dalle ore 22:00 alle ore 06:00 nell'area perimetrale comprendente le vie: Plinio, S.Francesco (tratto da Plinio a P.zza Repubblica), salita alla Rocca, Colleoni, Sal. Granatieri, Virgiliana, Serenissima, della Desena,, sal. Mocenigo, sal. Patriarcato, viale san. Marco (tratto da Toti a Rosselli), Rosselli, Duca d'Aosta (tratto da P.zza Repubblica a via Oberdan), via Oberdan, p.zza Cavour ed in tutte le vie ricadenti all'interno del predetto perimetro; in quanto numerose segnalazioni della cittadinanza lamentavano l'abbandono, a volte spezzati in frammenti, di contenitori di bevande di vetro, anche non alcoliche, in vari punti di assembramento cittadino al di fuori dell'area già individuata dall'ord.36/13;

Visto il provvedimento n. 43 dd. 14/05/2014 e 10 dd. 03/04/2015 con cui vengono rinnovati i divieti di cui ai punti precedenti;

Visti i controlli e sanzioni elevate che hanno comportato anche l'applicazione della chiusura di alcune attività commerciali;

Premesso che nell'ambito delle politiche di animazione del centro storico nel corso dell'anno, ed in special modo nel periodo estivo, si collocano iniziative pubbliche di aggregazione cui si associano, parallelamente, iniziative promosse dall'imprenditoria privata della somministrazione di alimenti e bevande e dell'intrattenimento che, concentrandosi in zone circoscritte incrementano notevolmente le occasioni di incontro negli stessi spazi pubblici tra persone diverse per fascia di età, genere, estrazione sociale e interessi, creando di fatto luoghi di aggregazione serale e notturna, frequentati da una moltitudine di persone che stazionano e si muovono nelle piazze e nelle strade nei pressi di pubblici esercizi, esercizi commerciali, circoli privati ed associazioni vocando e procurando spesso disagio ai residenti ed ai passanti;

Premesso che tale fenomeno rimane localizzato in alcuni punti del centro storico cittadino, costituiti in le particolare dalle zone pedonali di via Sant'Ambrogio, Piazza della Repubblica, Piazza Cavour, via Battisti, Piazza Unità d'Italia, Piazza Falcone Borsellino, Piazzetta Montes, via Blaserna, e nell'area perimetrale comprendente vie: Plinio, S.Francesco (tratto da Plinio a P.zza Repubblica), salita alla Rocca, Colleoni, Sal. Granatieri, Virgiliana, Serenissima, della Desena,, sal. Mocenigo, sal. Patriarcato, viale san. Marco (tratto da Toti a Rosselli), Rosselli, Duca d'Aosta (tratto da P.zza Repubblica a via Oberdan), via Oberdan, p.zza Cavour ed in tutte le vie ricadenti all'interno



del predetto perimetro, dove spesso vengono anche abbandonati, dopo l'uso, contenitori di bevande in vetro, plastica e lattine che finiscono per essere rotti per varie cause e lasciati sparsi al suolo ovvero lattine schiacciate al punto da formare spigoli acuminati.

Visto che tale situazione costituisce pericolo per i pedoni oltre che arrecare un danno al decoro cittadino ed alla sicurezza del suolo e dell'abitato, rendendo inoltre difficoltose le operazioni di pulizia da parte del gestore del servizio.

Considerato che:

- l'abbandono di contenitori di bevande in vetro e lattine si verifica soprattutto in orario tardo pomeridiano e notturno ed è collegato alla somministrazione o vendita dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali e delle attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria, di contenitori in vetro, e lattine che sovente vengono consumate al di fuori dei predetti esercizi ed abbandonati per strade, piazze e vicoli, senza alcun riguardo per la sicurezza dei pedoni, il decoro e la pulizia dei luoghi;
- l'aggregazione delle persone ha un valore fortemente positivo che molto spesso però risulta compromesso dal fenomeno dell'abuso di alcolici, Tale fenomeno è stato riscontrato in parte dei frequentatori dei citati luoghi di aggregazione con conseguenze penalizzanti non solo per chi abbia abusato di tali sostanze, ma anche per tutti gli altri frequentatori della zona a contatto diretto od indiretto con gli interessati, nonché per la popolazione residente, poiché di solito è accompagnato da episodi di inciviltà, fino a favorire situazioni di degrado urbano e sociale associate a condizioni di potenziale pericolo per i fruitori di tali spazi
- L'art. 43 comma 4 del "Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati disciplina la pulizia delle aree occupate dai pubblici esercizi ed esercizi commerciali a cui viene imposta la rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stessa in modo, in modo che all'orario di chiusura l'area risulti perfettamente pulita;

Ritenuto :

1. che per le ragioni già esposte in premessa sussista la reale necessità di contrastare i comportamenti prevaricanti, aggressivi e di sostanziale inciviltà, determinati solitamente dall'abuso nell'assunzione di bevande alcoliche, che sono fonte di segnalazione da parte dei cittadini e degli organi di stampa;
2. che tali situazioni alimentano la percezione di disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini frequentatori abituali delle aree sotto indicate, che lamentano la lesione dei loro diritti alla salute, alla convivenza civile ed alla sicurezza ed incolumità pubblica con la conseguenza di non poter liberamente fruire degli spazi urbani;
3. che il periodo di validità del presente provvedimento possa essere compreso dalle 00:00 dell' 18/04/2016 alle ore 06:00 del 17/10/2016;
4. che per le ragioni già esposte, sussistano le condizioni di contingibilità strettamente correlate alle peculiarità di tempo e di luogo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare, e di urgenza strettamente correlate alla forte attualità delle esigenze di contenimento del disagio e del senso di insicurezza dei cittadini di cui si è detto;

Visti la L. n. 689/81 e successive modificazioni;

Visto il regolamento di Polizia Urbana del Comune di Monfalcone;

Visto il regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati del Comune di Monfalcone;

Visto il D.L. n.92/08 convertito con L. n. 125/08;

Visto l'art. 7/bis e 54 del D.Lgs. n. 267/00 e successive modificazioni;

Visto l'art.2 lett. b) ed e9 del D.M. 5/8/2008 del Ministero dell'Interno

Visto il D.Lgs. 114/98 e la L.R. 29/05;

Avendo dato comunicazione del contenuto della presente ordinanza al Signor Prefetto, nella qualità di Ufficiale di Governo ai sensi dell'art. 54 del T.U.E.L. n. 267/2000 come modificato dal decreto-legge 23/5/08, n.92 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" convertito, con modificazioni, in L. n. 125/08 in data 31/3/16



ORDINA

1. Ai titolari o gestori di attività commerciali in sede fissa e di attività commerciali alimentari su aree pubbliche ricomprese nell'area di cui al successivo punto 7 o che, pur avendo l'ingresso su altre vie, abbiano fori commerciali e/o vetrine sulle vie di cui al sopra indicato punto 7, è fatto divieto di vendere, per asporto o consumo sul posto, o cedere a terzi, a qualsiasi titolo anche gratuito, bevande alcoliche di qualunque gradazione in qualsiasi contenitore di vetro ed in lattine dalle ore 21:00 alle ore 06:00 del giorno successivo;
2. Ai titolari o gestori di circoli o associazioni private con somministrazione di alimenti e bevande ai soci ricompresi nell'area di cui al successivo punto 7 o che, pur avendo l'ingresso su altre via, abbiano fori, luci, vedute o vetrine sulle vie di cui al già citato punto 7, è fatto divieto di vendere per asporto o cedere a terzi, a qualsiasi titolo anche gratuito, bevande alcoliche di qualunque gradazione in qualsiasi contenitore di vetro ed in lattine dalle ore 21:00 alle ore 06:00 del giorno successivo; è invece consentita la vendita per il consumo immediato sul posto a condizione che ciò avvenga all'interno dei locali autorizzati ;
3. ai titolari delle attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria ricomprese nell'area di cui al successivo punto 7 o che, pur avendo l'ingresso su altre vie, abbiano fori commerciali e/o vetrine sulle vie di cui al punto 7, è fatto divieto di vendere per asporto o cedere a terzi, a qualsiasi titolo anche gratuito, bevande alcoliche in qualsiasi contenitore di vetro ed in lattine dalle ore 21:00 alle ore 06:00 del giorno successivo. Agli stessi è consentita, dalle ore 21.00 alle ore 23:00, la vendita di bevande alcoliche a bassa gradazione (comunque inferiore a "6%vol.") purchè essa avvenga contestualmente alla vendita dei beni alimentari di produzione propria, anche per il consumo immediato sul posto che dovrà essere effettuato esclusivamente all'interno dei locali ovvero degli spazi pubblici all'uopo autorizzati. A tal fine i titolari o gestori delle attività artigianali sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di controllo;
4. ai titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande ricompresi nell'area di cui al successivo punto 7 o che, pur avendo l'ingresso su altre vie, abbiano fori commerciali e/o vetrine sulle vie di cui al punto 7, è fatto divieto di vendere per asporto o cedere a terzi, a qualsiasi titolo anche gratuito, bevande alcoliche in qualsiasi contenitore di vetro ed in lattine dalle ore 21:00 alle ore 06:00 del giorno successivo. Agli stessi è consentita, nella fascia oraria indicata, la somministrazione di bevande alcoliche in contenitori di vetro e lattine esclusivamente all'interno dei propri locali e dei relativi plateatici esterni se autorizzati. A tal fine i titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di controllo.
5. ai titolari o gestori di attività temporanea di vendita e somministrazione di alimenti e bevande, partecipanti a manifestazioni ricadenti nell'area di cui al punto 7, è fatto divieto di vendere per asporto o cedere a terzi, a qualsiasi titolo anche gratuito, bevande alcoliche in qualsiasi contenitore di vetro ed in lattine dalle ore 21:00 alle ore 06:00 del giorno successivo. Agli stessi è consentita, nella fascia oraria indicata, la somministrazione di bevande alcoliche in contenitori di vetro e lattine esclusivamente all'interno dei propri stands e dei relativi plateatici esterni se autorizzati. A tal fine i titolari o gestori di



attività di somministrazione di alimenti e bevande sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di controllo

6. i divieti di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 4 e 5, salvo ove diversamente specificato, fanno riferimento a tutte le miscele di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e/o contenenti alcolici anche in quantità limitata o diluita.
7. tutti i suddetti divieti si applicano nelle vie/vicoli/piazze/androne di seguito indicate:
 - Piazza della Repubblica;
 - Via sant'Ambrogio;
 - Androna del Campanile
 - Via del Comune;
 - Via della Basilica;
 - Via della Pietà;
 - Via delle Mura;
 - Via della Carità;
 - Passo del Torrione;
 - Piazza Unità d'Italia;
 - Piazza Falcone Borsellino;
 - Piazzetta Montes
 - Piazza Cavour nella parte di circolazione veicolare limitata;
 - Via Battisti;
 - Via Blaserna
 - Via F.lli Rosselli interna
8. In ogni caso rimangono in vigore gli obblighi inerenti gli orari di chiusura di esercizi commerciali e pubblici esercizi previsti dalla L.R. n. 29/2005 e tutti i divieti di vendita e somministrazione di alcolici già previsti dalla normativa nazionale da ultimo modificata dalla legge n. 120/2010 e D.L. 158/2012 ;
9. il divieto di circolazione o stazionamento detenendo bevande in contenitori di vetro nonché il trasporto e la detenzione di qualsiasi contenitore in vetro ancorchè privo di liquidi, dalle ore 00.00 alle ore 06.00 nell'area perimetrale comprendente le vie: Plinio, S.Francesco (tratto da Plinio a P.zza Repubblica) , salita alla Rocca, Colleoni, Sal. Granatieri, Virgiliana, Serenissima, della Desena,, sal. Mocenigo, sal. Patriarcato, viale san. Marco (tratto da Toti a F.lli Rosselli), F.lli Rosselli, Duca d'Aosta (tratto da P.zza Repubblica a via Oberdan), via Oberdan , p.zza Cavour ed in tutte le vie, piazze ed aree pubbliche in genere ricadenti all'interno del predetto perimetro e delle vie del perimetro stesso;
10. I suddetti divieti si applicano nel periodo intercorrente tra il 18/04/2016 alle ore 06:00 del 17/10/2016 nell'area perimetrale e nelle vie/vicoli/piazze/androne in esso ricadenti indicate al punto 7 e 9.
11. **SANZIONI:**
 - Le violazioni di cui ai precedenti commi 1, 2, 3, 4 e 5 del dispositivo della presente ordinanza



Comune di Monfalcone
Provincia di Gorizia
piazza della Repubblica 8
I-34074 Monfalcone | Go
www.comune.monfalcone.go.it

sono soggette all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 150,00 ad Euro 1.000,00 e nella misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notifica ai sensi della Legge n. 689/81 e L.R. n.1/84;

- In caso di reiterazione di violazioni di cui ai precedenti commi 1, 2, 3, e 4 del dispositivo della presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250,00 ad Euro 1.500,00 con il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione a notifica ai sensi della legge n. 689/81 e L.R. n. 1/84. Si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura del pubblico esercizio, esercizio commerciale o attività artigianale o circolo privato, con ordinanza, con la quale il Sindaco ne disporrà la chiusura per giorni tre. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione da parte dell'esercente, proprietario o gestore ovvero dal personale da lui dipendente o che collabori con lo stesso per due volte o più volte della presente ordinanza, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante pagamento in misura ridotta;
- Le violazioni di cui al precedente punto 9. della presente ordinanza sono soggette all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 300,00 e nella misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notifica ai sensi della Legge n. 689/81 e L.R. n.1/84;
- L'accertamento delle violazioni alla presente ordinanza punite con sanzione amministrativa pecuniaria, spetta ai sensi della L. n. 689/81, a tutti gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria.

INFORMA

Che è possibile, a discrezione di questa Amministrazione Comunale, concedere deroghe alla limitazione nella cessione di bevande alcoliche, di cui ai punti precedenti, in occasione di manifestazioni autorizzate e di particolari eventi, in via generale ovvero su richiesta del singolo interessato.

Il disposto del presente atto troverà sospensione durante le giornate di svolgimento della "Mostra del Vino e del Pesce "

Il presente atto entra in vigore dalla data del 18/04/2016 alle ore 06:00 del 17/10/2016 o sino alla sua espressa revoca/modifica qualora cessino o si modifichino i presupposti di fatto e di diritto accertati anche a seguito del costante monitoraggio della situazione.

AVVERTE

Chiunque ne abbia interesse, avverso la presente ordinanza potrà proporre ricorso gerarchico al Prefetto della provincia di Gorizia entro il termine di giorni 30 dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

IL SINDACO
Dott.ssa Silvia ALTRAN



Comune di Monfalcone
Provincia di Gorizia
piazza della Repubblica 8
I-34074 Monfalcone | Go
www.comune.monfalcone.go.it

In copia:

- Albo.....SEDE
- POLIZIA MUNICIPALE.....SEDE
- Prefettura P.zza della VittoriaGORIZIA
- Stazione Carabinieri via s. Anna 5MONFALCONE
- Commissariato di PS via Foscolo 18MONFALCONE
- Polizia Stradale via Foscolo 18MONFALCONE
- Guardia di Finanza via Boito 33MONFALCONE